

Prot. 8956

CORTE DEI CONTI



0006118-07/03/2013-SCCLA-Y31PREV+A

[Handwritten signature]



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIN. MIBAC
SALUTE e MIN. LAVORO

27 MAG. 2013

foglio 213

Cons. Riccardo VENTRE

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
26. FEB. 2013
3004 TER

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, recante "Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 10, della citata legge di stabilità 2013 che, al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, modifica alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152, per garantire ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazioni sul territorio nazionale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale l'individuazione di criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 14, della citata legge di stabilità 2013 che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;

VISTO il Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);

CONSIDERATO che la ripartizione territoriale prevista per l'Italia dalla Classificazione NUTS1, di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) 1 febbraio 2007, n. 105/2007, in cinque zone geografiche individuate in *Nord-Ovest* (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), *Nord-Est* (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), *Centro* (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), *Sud* (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed *Isole* (Sardegna, Sicilia), risponde ai criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale previsti dalle modifiche introdotte all'articolo 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, dall'articolo 1, comma 10, lett. c), della citata legge di stabilità 2013;

[Handwritten mark]

VISTI gli interventi in materia previdenziale, in materia di danni da lavoro e alla salute e in materia socio-assistenziale, attualmente a punteggio zero, inseriti rispettivamente nelle tabelle A, C e D, allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;

CONSIDERATO che gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, rispettivamente INPS ed INAIL, cui il comma 14 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2013 e l'articolo 12, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, demandano la verifica dell'intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e definito positivamente, ai fini del riconoscimento del punteggio 0,25 previsto dal predetto comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, hanno richiesto l'esclusione delle seguenti voci per le motivazioni di seguito riportate: A10 (Pensioni complementari), A13 (Assegno ai lavoratori anziani licenziati) A24 (Sussidio straordinario di disoccupazione), A45 (Dichiarazioni reddituali) e C33 (Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette) in quanto prodotti/servizi non attuali a seguito di evoluzione normativa ovvero non gestiti dagli enti medesimi; A14 (Integrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A31 (Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie), in quanto prodotti/servizi gestiti in modalità cartacea; A41 (Trasferimento pensioni), A42 (Variazione dati pensione) e A43 (Delega a riscuotere) in quanto prodotti/servizi consistenti in mere attività gestionali su prestazioni già liquidate; A27 (Controversie per maternità e malattia) e A32 (Opposizione a rimborso prestazioni "indebite") in quanto gli attuali applicativi informatici dedicati alla gestione del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni non consentono una adeguata ed agevole rilevazione; A38 (Integrazione volontaria) e A40 (Accredito contributi figurativi), in quanto consistenti in attività assorbite in altri prodotti/servizi; D13 (Assegno di maternità) e D14 (Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli) in quanto prodotti/servizi non gestiti in via esclusiva dagli enti medesimi;

CONSIDERATO, inoltre, che, al fine di consentire una più efficace, univoca e coerente rilevazione delle attività, l'INPS ha proposto una parziale ridenominazione dei seguenti interventi nel senso di seguito indicato: A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati; A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS); A21 Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli; A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative; C32 Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio;

CONSIDERATA, altresì, - in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, della citata legge di stabilità 2013, ove si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica, riconoscendo la facoltà per il cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea - l'opportunità manifestata dall'INPS, in considerazione dell'attività di assistenza che potrà essere svolta dagli istituti di patronato, di individuare un apposito intervento nell'ambito del presente decreto cui attribuire il punteggio pari a 0,25;

V RITENUTO che, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, prevista dal citato articolo 1, comma 14, della legge di stabilità 2013, ai fini del finanziamento, è possibile, in via sperimentale, individuare un apposito intervento nominato "A99 Rilascio CUD INPS (art. 1, comma 114, legge 24 dicembre 2012, n. 228)", cui attribuire il punteggio pari a 0,25;

RAVVISTA, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, lett. c), e comma 14, della citata legge di stabilità 2013;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: *Nord-Ovest* (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), *Nord-Est* (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), *Centro* (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), *Sud* (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed *Isole* (Sardegna, Sicilia), individuate per l'Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) 1 febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.

Art. 2

1. Al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalità telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attività dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193.

3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull'andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticità ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

20 F




Elsa Fornero

Tabella A

Voce	Denominazione
A11	Pensione di mutualità e facoltativa
A12	Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)
A15	Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali
A16	Ricostituzioni pensioni per altri motivi
A17	Assegni al nucleo familiare ai pensionati
A18	Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS)
A19	Assegni Familiari ai pensionati
A20	Assegni Familiari ai lavoratori autonomi
A21	Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli
A22	Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
A23	Indennità di mobilità
A25	Prestazioni economiche per TBC
A26	Indennità per maternità
A28	Astensione anticipata per maternità
A29	Ricongiunzione posizione assicurativa
A33	Cure balneo-termali
A34	Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali
A35	Doppia annualità pensione SO
A36	Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative
A37	Autorizzazione versamenti volontari
A39	Riscatto periodi assicurativi
A44	Indennità di accompagnamento (INPS)
C15	Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
C16	Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
C17	Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
C18	Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)
C19	Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)
C20	Richiesta integrazione rendita
C21	Riconoscimento postumi grado non indennizzabile
C22	Richiesta accertamenti diagnostici specifici
C23	Richiesta di cure termali
C24	Richiesta di protesi
C25	Richiesta assegno funerario
C26	Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)
C27	Richiesta assegno assistenza personale continuativa
C28	Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
C29	Richiesta rimborso medicinali
C30	Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario
C31	Richiesta liquidazione in capitale della rendita
C32	Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio
D15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)
A99	Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228)